

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 108 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (MENSA BIOLOGICA ai sensi del
Decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017), CENTRI COTTURA COMUNALI E FORNITURA PASTI PRONTI
PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIA DELLA CITTA' DI LUZZI –**

AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027

CIG B84C561DDF

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Luzzi (CS) (nel prosieguo, anche Comune e/o Stazione Appaltante e/o SA), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa stazione Appaltante ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto del “**Servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027**”, come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto di Servizio, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. _____ del _____ del Responsabile del Settore Cultura, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite utilizzo del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 31.03.2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici*” (nel prosieguo Codice) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto di Servizio, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): dalla pagina web del Ministero della transizione Ecologica <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti> si evidenzia che per il servizio in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del “servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, approvati con DM n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U.90 del 04/04/2020). Pertanto si dà atto:

1. che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo al servizio di mensa scolastica;
2. che i criteri di selezione dei candidati e di valutazione dell'offerta tecnica, come di seguito declinati, tengono conto delle sezioni “selezione dei candidati” e “criteri premianti” riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato Decreto ministeriale.

CRITERI E REQUISITI DELLE MENSE BIOLOGICHE: Il servizio dovrà essere svolto seguendo i Criteri e i requisiti delle mense scolastiche biologiche di cui al Decreto Interministeriale n. 14771 del 18 Dicembre 2017.

PROCEDURA TELEMATICA: Per l'espletamento della presente procedura, la STAZIONE APPALTANTE si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato “Sistema”) gestito da CONSIP in modalità ASP accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del

Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. n. 82/2005.

Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel documento “REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONSIP SPA allegato al presente disciplinare di gara.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel disciplinare di gara.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 83, comma 2, dell’art.17, comma 3 del Codice e dell’allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 9 (nove) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, 71 e 108 del Codice.

Stazione Appaltante -

Comune di Luzzi

Via San Giuseppe 1 P.I: 01080090788 Pec: protocollo@pec.comunediluzzi.it

pagina web: www.comune.luzzi.cs.it

Luogo di svolgimento del servizio:

Comune di Luzzi (Codice NUTS ITF61 - Codice ISTAT 078070)

CIG:

CPV principale: 55523100-3 – Servizi di mensa scolastica

Il servizio di mensa scolastica, costituente prestazione principale, è compreso tra quelli indicati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE e disciplinato dagli artt. 127 e ss. del Codice.

Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è Dott.ssa Concetta Cisario, Responsabile del Settore Cultura, tel. +39 0984.541110 e-mail: settorecultura@comunediluzzi.it - PEC: protocollo@pec.comunediluzzi.it.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ex art. 114 del Codice, sarà nominato con successivo provvedimento a seguito di aggiudicazione della gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di Affidamento (RPA), ex art. 15, comma 4, del Codice è la Dott.ssa Concetta Cisario, Responsabile del Settore Cultura del Comune di Luzzi;

Finanziamento

Il servizio, per complessivi € 301.898,00 è finanziato con fondi di Bilancio Comunale e non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del Codice, per la presente procedura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte di questa STAZIONE APPALTANTE, pubblicherà avvisi e bandi sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti (PVL)", nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

Si procederà inoltre alla pubblicazione del Bando sul sito web e sulla pagina "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti del Comune di Luzzi link www.comune.luzzi.cs.it e alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica www.acquistinretepa.it in modalità ASP.

Gerarchia degli Atti Di Gara

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale di appalto;
3. Ulteriore documentazione di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 12 e dell'allegato I.7 al Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti approvati con la determinazione a contrarre del Responsabile _____ n. _____ del _____ del Comune di Luzzi:
 - 1) Relazione generale illustrativa;
 - 2) Capitolato tecnico;
 - 3) Quadro Economico
 - 4) Planimetrie;
 - 5) Elenco non nominativo del personale in servizio.
 - 6) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice e relativa modulistica
 - 7) "Codice di comportamento" Comune reperibile sul profilo committente sezione "Amministrazione Trasparente"
 - 8) Documento di gara unico europeo (DGUE) Request.xml" che rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. **I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare a tali fini.**

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analogo, per gli operatori economici transfrontalieri:

- i concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sulla Piattaforma l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis e 6-ter del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
- il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese" il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Ini PEC alla destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

2.4 PIATTAFORMA TELEMATICA SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti

dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it chi siamo come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.5 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.6 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla

volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.7 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi del supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

La procedura ha per oggetto l'affidamento del **"Servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027"**, come meglio specificato nella documentazione costituente il Progetto di Servizio di cui al precedente § 2.1, sub 1).

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'ente committente non ha ritenuto di suddividere l'intervento in lotti ritenendo che la suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto.

Pertanto ai fini di quanto previsto all'art. 79 del Codice le prestazioni si distinguono nel modo che segue:

Tabella n. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
----	---------------------	-----	----------------------------------	---------

1	Servizi di mensa scolastica	55523100-3	P	
Importo a base di gara				€. 200.000,00

calcolato tenendo conto del numero presunto di pasti nel biennio pari a 40.000 e del costo per singolo pasto definito in €. 5,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 0,03 ed Iva al 4%.

Il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 comma 3- ter del D.to L.vo n. 81/2008, è pari ad €. 1.200,00.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune ha stimato complessivamente pari ad **€ 96.694,95**, come di seguito specificato in tabella, tenendo conto delle Tabelle Ministeriali relative al "Costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo" e dell' "Accordo integrativo all' ipotesi d'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo del 5 giugno 2024". Si precisa che il costo della manodopera è stato determinato sulla base dell'andamento storico del servizio stesso,

Mansione	Livello	Costo orario	h/ sett	h/g	gg/ sett	giorni	h tot	Costo totale
Cuoco	C2	15,75 €	17,5	3,5	5	330	1155	18.191,25 €
Cuoco	C2	15,75 €	15	3	5	330	990	15.592,50 €
Cuoco	C2	15,75 €	15	3	5	330	990	15.592,50 €
Addetto mensa	D2	16,02 €	15	3	5	330	990	15.859,80 €
Addetto mensa	C2	12,23 €	15	3	5	330	990	12.107,70 €
Addetto pulizia	D1	14,66 €	10	2	5	330	660	9.675,60 €
Autista	D1	14,66 €	10	2	5	330	660	9.675,60 €
Costo manodopera Novembre 2025 - Giugno 2027								96.694,95 €

La manodopera incide sull'importo complessivo posto a base dell'appalto per il 50,00%

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Servizi Ausiliari Turismo (ANPIT-CISAL).

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal predetto contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto

collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. **In tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo.** L'importo complessivo è al netto di Iva.

4. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di (2) due anni scolastici (2025/2026 - 2026/2027), con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni di rinnovi del contratto.

4.3 VALORE COMPLESSIVO

Ai fini dell'art. 14, commi 1 e 14 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad €. **200.000,00** oltre oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari ad euro **1.200,00** e Iva.

4.4 ANTICIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Come previsto dall'art. 24 del Capitolato tecnico ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice "Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali".

Le modalità ed i termini di pagamento, sono stabilite all'art. 24 del Capitolato tecnico nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ed in ossequio al milestones inerente l'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie". In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al CSA si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

4.5 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 2, lett. b) del Codice e dell'art. 5 del Capitolato tecnico qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni

contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO (art. 10 dell'all. II.2 bis del Codice). La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all'art. 11, dell'all. II.2 bis del Codice.

Essa è attivata dal Comune di Luzzi al verificarsi delle predette condizioni.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, la parte eventualmente svantaggiata è garantita dagli strumenti finalizzati al rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c)) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta al lotto deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D. Lgs. n. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis de D.R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle

gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D. Lgs. n. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane nel rispetto di quanto di seguito previsto.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la

misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):

- se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione/vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione/controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 comma 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94, comma 1, del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);

- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, comma 6 del D. Lgs. n. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione in data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Per quanto disposto all'articolo 1, commi 52 e 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici **devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n.262 del 20/06/2023. Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a. **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni principali e secondarie della presente procedura di gara.

- in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico”;
- in caso di cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali di tipo “A”, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale competente;
- per gli Enti del Terzo Settore, è richiesta l'iscrizione al RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo Settore. In proposito, si precisa che ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, per i soggetti obbligati;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, la SA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

a-bis) Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) in quanto ricomprese tra quelle sensibili di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio la

B.D.N.A. oppure la white list della prefettura territorialmente competente, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti generali di cui al precedente § 6, (compresa l'iscrizione alla white list), nonché i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento, compresi gli eventuali ausiliari o subappaltatori.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A. A i sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e 11 del Codice, avere **realizzato**, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura, intesa come pubblicazione del Bando di gara, un **fatturato globale** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di importo non inferiore ad € **400.000,00** Iva esclusa; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità di investimento.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci (**voce A1 del conto economico**) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

B. Aver realizzato un **fatturato specifico** per servizi di refezione scolastica in favore di Pubbliche Amministrazioni nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, di importo complessivo almeno pari al valore stimato dell'appalto ovvero di € 200.000,00;

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a. A i sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) del Codice, avere **eseguito**, negli ultimi cinque anni dalla data di indizione della procedura, almeno n. 5 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, prestati a favore di un'amministrazione pubblica, con somministrazione di un numero di pasti annui per singolo committente non inferiore a 20.000 pasti. *Si precisa che per "servizio analogo" si intende altro servizio, anche*

non identico, purché rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in oggetto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, sentenza 18.12.2017 n. 5944; Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2017, n. 1608; Cons. Stato, Sez. III, 19.2.2016, n. 695; Cons. Stato, Sez. IV, 5.3.2015, n. 1122; Delibera ANAC n. 147 del 30 marzo 2022).

- b. Aver espletato negli ultimi 5 anni dalla data di indizione della procedura almeno n. 2 servizi di refezione scolastica biologica ai sensi del Decreto n. n. 14771 del 18 dicembre 2017 con somministrazione di almeno 300 pasti/giorno per singola committenza.

Per la comprova del requisito la SA acquisisce d'ufficio previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- c. Avere nella propria disponibilità o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avere la disponibilità, per la data di avvio del servizio, di un centro di cottura alternativo di proprietà o in disponibilità dell'impresa per tutta la durata dell'appalto, entro 30 minuti dalla sede comunale.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione alla white list e i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo

7.1. (CCIAA,) devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato** di cui al paragrafo 6.2 lett. a) ed il requisito dei **servizi analoghi** di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. a) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e, pro quota, dai singoli partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di gara, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, in considerazione del fatto che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di servizi che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo all'iscrizione alla white list e i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, di cui al precedente paragrafo 7.2, lett. a) e 7.3, lett. a), ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1 lett. a), 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, devono essere posseduti con le modalità appresso definite:

- i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri, anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate esecutrici, e nel novero di questi, possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, comma 5 del Codice);
- i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate esecutrici e non, secondo il meccanismo del *c.d. cumulo alla*

rinfusa (cfr. art. 67, comma 2 del Codice).

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze o malfunzionamento del sistema, la SA procederà ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D. Lgs. n. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- 1) il concorrente è tenuto a rilasciare una dichiarazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al precedente § 3. Si ribadisce che in tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo. Questa dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110, del Codice in conformità all'allegato I.01
- 2) il concorrente è tenuto a rilasciare una dichiarazione resa ex **D.P.R. n. 445/2000, attestante l'impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato: ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a**

garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento denominato "Elenco non nominativo personale in servizio" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

- 3) gli operatori economici tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 4) gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di cui alla presente procedura selettiva, sono tenuti a **consegnare al Comune di Luzzi una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è tramessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. I medesimi o.e. sono altresì tenuti a consegnare al Comune, entro il medesimo termine, la **certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 5) **a pena di esclusione** dichiarazione attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una **quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile

Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. La dichiarazione va comunque resa.

Si precisa quanto appresso:

- la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto, o di percentuali inferiori a quelle indicate è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 requisito necessario dell'offerta.

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente § 7 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (c.d. avvalimento interno).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) essere iscritto oppure aver presentato la domanda di iscrizione presso la white list competente per territorio, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- b) possedere i requisiti previsti dal § 6 e dal § 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il concorrente e rendere tutte le dichiarazioni presenti nel Modello fornito (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara);

- d) compilare e sottoscrivere i modelli *Dichiarazione titolare effettivo* e *Dichiarazione conflitto di interesse*;
- e) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito dichiarazioni mendaci. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, **pena l'esclusione dalla procedura**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RUP richiede per iscritto ai sensi dell'art. 104 comma 6 del Codice, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta**.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

10. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente, dall'art. 6 del Capitolato tecnico e delle condizioni stabilite nel presente documento. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) dello stesso, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice; la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione.

Si precisa che:

- a) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
- c) il subappaltatore deve essere iscritto oppure aver presentato la domanda di iscrizione presso la white list competente per territorio;
- d) ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- e) ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
- f) l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice;
- g) ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o a questi

equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto;

- h) ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- i) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- j) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.
- k) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l) trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U.90 del 04/04/2020), emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari all'1 % del valore complessivo della procedura, e precisamente di importo pari ad € **2.000**, (euro duemila/00).

La garanzia viene chiesta ai sensi dell'art. 53 del Codice stante l'entità dell'appalto, la necessità di garantire la serietà dell'offerta, la piena adesione ai termini di contratto in caso di aggiudicazione, garantire il corretto svolgimento della procedura di gara ed infine tutelare gli interessi della stazione appaltante,

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ad es. nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento) e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) sotto forma di cauzione mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune di Luzzi, e con la seguente causale "cauzione provvisoria appalto servizio mensa scolastica". Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo

bonifico, la relativa quietanza deve essere inserita nella busta "Documentazione amministrativa". Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

N.B.: 1 In caso di costituzione della cauzione mediante canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte. In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto la richiesta di restituzione della garanzia costituita a mezzo bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, dovrà essere rivolta direttamente al Servizio Economico Finanziario/Ragioneria del Comune di Luzzi.

b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da:

- i. imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (quindi essere costituita da un file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD

N.B.: 2 Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle sopra indicate: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente (è necessaria, infatti, la sottoscrizione del file con firma digitale sia del concorrente che del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante). Infatti, in alternativa al file firmato digitalmente dal garante, la conformità del file all'originale cartaceo dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n.

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<https://www.ivass.it/homepage/index.html>

N.B.: 3 Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/119589/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf/78f0c82f-4a91-46fe-ee05-bfe47749b5af?t=1609149169958> al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito come di seguito indicato: “cauzione provvisoria appalto mensa scolastica 2025/2026 – 2026/2027 – CIG [] - come beneficiario il Comune di Luzzi (CS)”;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice,

su richiesta della SUA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sia per i centri di cottura che per i luoghi di sporzionamento è **OBBLIGATORIO**. Il sopralluogo si rende necessario al fine di garantire che le offerte siano formulate in modo consapevole, congruo e basate su una conoscenza completa dello stato dei luoghi trattandosi di un servizio da svolgere su più punti (centro cottura centralizzato e due diversi luoghi di sporzionamento di cui uno ubicato nel centro storico). Il sopralluogo permette alle imprese di valutare al meglio le condizioni di svolgimento del servizio e di adattare l'offerta alle specifiche esigenze dell'appalto.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo Il sopralluogo deve effettuato previa richiesta.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno _____ tramite il Sistema e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il

sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

N.B. 1:

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste al precedente § 4.3.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18, 00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata in GU n.855 del 11.04.2025 che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore per l'anno 2025, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005. e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Le indicazioni operative sulla modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

In conformità all' orientamento giurisprudenziale (TAR Sicilia Catania, sez. IV, 2.12.2024, n. 3967; TAR Puglia Lecce, sez. I, 19.11.2024, n. 1261; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 29.10.2024, n. 1539; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 19.09.2024, n. 289 e 13.12.2023, n. 386; TAR Veneto, sez. III, 30.09.2024, n. 2266; TAR Lazio Roma, sez. II, 19.09.2024, n. 16458 e sez. III quater, 19.02.2024, n. 3340; C.d.S. V sez., 07.09.2023, n.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che **in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo**, mentre in caso di **consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio**.

8198 e III sez., 03.02.2023, n. 1175), **anticipato dalla Corte di giustizia europea CGUE 2 giugno 2016, C27/15, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante.**

14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno _____ esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D. Lgs. n. 82/2005. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- B. OFFERTA TECNICA**
- C. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura

della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica,

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA. L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione nell'Area comunicazioni contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta.

La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.

La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate nel presente disciplinare e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e dell'offerta tecnica, **possono essere sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. *(In applicazione della giurisprudenza più recente che, fatta salvo il principio di immodificabilità delle offerte, ammette la rettifica di errori materiali o refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. ex plurimis Cons Stato, Sez. V, 06/05/2021, n. 3539; idem 27/3/2020, n. 2146; CGUE, Sez. VIII, 10/05/2017, causa C-131/16 Archus), la clausola è stata rivista, precisando che non tutte le carenze dell'offerta economica sono inemendabili ma solo quelle riferite al contenuto sostanziale. Vedasi art. 101, comma 3, del Codice.)*

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;

- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** ovvero di **condizioni di partecipazione alla gara** (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti** e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;**
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte
- per gli operatori che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006 (c.d. codice delle pari opportunità tra uomo e donna) **è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa produzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, di copia *Rapporto sulla situazione del personale*, di cui alla citata disposizione, come richiamata dall'art. 1, comma 1, dell'All. II.3 del Codice, di cui al precedente § 8.3 del presente Disciplinare a condizione che l'operatore economico abbia predisposto/redatto e trasmesso il Rapporto secondo le modalità del richiamato art. 46 in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta³;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, la quota assunzionale necessaria per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile in misura almeno pari a quella indicata al precedente §8.5 del presente Disciplinare. Non è altresì sanabile la dichiarazione attestante l'impegno ad assicurare la predetta quota assunzionale in misura inferiore a quella riportata al predetto § 8.5.

Ai fini della sanatoria la SA assegna al concorrente un termine di **giorni 5 (cinque)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di **giorni 3 (tre)** a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la SA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

BUSTA AMMINISTRATIVA

- **DGUE**
- **Allegato A – modello istanza di ammissione per impresa singola;**
- **Allegato A1 – modello istanza di ammissione per rti, consorzi ordinari e GEIE;**
- **Allegato A2 – modello istanza di ammissione consorzi di cooperative/consorzi stabili;**
- **Allegato A3 – dichiarazione “titolare effettivo” e assenza conflitto di interesse**
- **Allegato A4 – modello istanza di ammissione aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;**
- **Allegato B – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;**
- **Allegato C – modello dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali e altre circostanze;**
- **Allegato C1a modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;**
- **Allegato C1b modello dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94, comma 1 e all'art. 98, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 36/2023;**
- **Allegato D - modello dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa ausiliata;**
- **Allegato D1 - modello dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria;**
- **Allegato F – capitolato speciale;**

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice secondo il modello fornito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto Legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela. Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b; c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che il consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) partecipa in nome e per conto proprio. La predetta previsione non è estesa ai consorzi di cooperative né ai consorzi di imprese artigiane (art. 65, comma 2, lett. b) e c) in quanto non si ritiene che questi ultimi possano indicare sé stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; detti consorzi devono sempre indicare una consorziata esecutrice.

La domanda è sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*)

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla

visura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà produrre la “Response.xml” del DGUE

La “Response xml” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma digitale XAdE, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l’intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall’impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (compilazione a cura della SA)

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della Parte II del DGUE Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. **Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:**

1) DGUE a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte

III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria**;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento", come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della Parte II del DGUE. Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve dichiarare la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la **sezione D della Parte II del DGUE**, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare in questa sezione del DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 6 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D). La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;

- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione **a** e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui §. 7.1, lett. a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai paragrafi 7.3, lett. a) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì

tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 commi 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando l'allegato **Modello di Domanda** con il quale dichiara:

1. i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione/rinnovo di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____
3. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto Legge n. 76/20 (si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela. Trova comunque applicazione l'art. 3, dell'allegato I.01 del Codice);
4. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
5. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
6. i dati anagrafici del titolare effettivo compilando la relativa dichiarazione mediante l'Allegato A3 *Dichiarazione titolare effettivo e assenza conflitto di interesse*;
7. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;
8. che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al Comune di Luzzi come da dichiarazione resa

mediante l'Allegato A3 *Dichiarazione titolare effettivo e assenza conflitto di interesse*;

9. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) oppure se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
10. di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Luzzi reperibile sul profilo del committente, sezione "Amministrazione Trasparente": <http://www.halleyweb.com/c044054/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/3> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati costituenti il progetto di servizio;
13. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, e di assumere l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel progetto di servizio come eventualmente modificato dalle proposte presentate quale offerta tecnica ed accettata dalla SA, anche nelle more della formale stipula del contratto;
14. dichiarare ai sensi dell'art. 104 del codice di AVVALERSI o di NON AVVALERSI dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – tecnico – professionale (in caso di risposta positiva allegare apposito modello di avvalimento facente parte della documentazione di gara e relativo contratto)
15. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei servizi richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U.90

del 04/04/2020) emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel progetto esecutivo, nel Capitolato tecnico e nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto

17. (per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti) di essere una impresa che occupa oltre 50 dipendenti e allega, **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità ovvero, in mancanza di avvenuta trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
18. (per le imprese diverse da quelle di cui al precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) di essere una impresa che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e ai sensi degli artt. 57 comma 1, 102 e 113, commi 1 e 2 e dell'All. II.3, art. 2 e 3 del Codice, di impegnarsi, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Si impegna altresì a consegnare all'ente committente entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
19. (in ogni caso, **indipendentemente** dal numero di dipendenti occupato) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto della Clausola sociale di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara ed **allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale**;
20. (per ciascun operatore economico **indipendentemente** dal numero di dipendenti occupato) **a pena di esclusione**, ai sensi degli artt. 57 comma 1, 102 e 113, commi 1 e 2 e dell'All. II.3, art. 4 del Codice, dichiara **di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile. (Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il **30%** di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa**).
21. ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del Codice, di garantire le stesse tutele economiche e normative per i

lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;

22. (in caso di operatori economici **non ancora ammessi** al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
23. (in caso di operatori economici **ammessi** al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
24. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di Legge;
25. (disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso (Legge 18/10/2001 n. 383)) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
26. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'esecuzione dei servizi previsti nella presente procedura di gara;
27. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del medesimo Codice, di **autorizzare** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure **non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SA all'ostensione delle parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni riportate nelle apposite buste virtuali (Offerta tecnica/ offerta economica):
28. di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora

applicabile, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;

29. ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai fini della verifica da parte della SA del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
30. di sollevare il Comune di Luzzi, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
31. di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
32. di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
33. di impegnarsi a tenere indenne il Comune di Luzzi ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
34. di esonerare la SA Comune di Luzzi ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.
35. **(in caso di subappalto a PMI x una quota inferiore al 20%)** ad integrazione di quanto indicato nella parte II del DGUE, di dovere subappaltare alle piccole e medie imprese una percentuale inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento:
_____ (indicare le ragioni);

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 secondo quanto riportato nel paragrafo 16.1.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta

imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmate digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

1. Garanzia provvisoria
2. Attestazione avvenuto sopralluogo
3. ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC**;
4. per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL**. Resta ferma l'applicabilità della presunzione di equivalenza di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 del Codice;
5. Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 8, il concorrente allega un **progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale**;
6. (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti): **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della SA contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
7. DGUE e Response XML del DGUE
8. Attestazione versamento imposta di bollo € 16,00
9. Documentazione per i soggetti associati
10. Dichiarazione titolare effettivo e assenza conflitto di interessi (modello Allegato);
11. Documentazione relativa al ricorso all'avvalimento (modello Allegato);
12. Documento attestante la disponibilità del Centro Cottura o dichiarazione di impegno;
13. Copia del Contratto di avvalimento, in caso di avvalimento;
14. Eventuale altra documentazione necessaria.

17. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata che segue:

- **PROGETTO TECNICO-GESTIONALE**

Il progetto tecnico-gestionale è strutturato come segue:

- relazione illustrativa contenuta entro il numero massimo di n. 10 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) esclusi gli allegati cui non si pone limite nel numero di pagine, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti ai criteri e relativi sub criteri di cui alla Tabella successiva “*Criteri di valutazione dell’offerta tecnica*”, munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse.
- per il possesso delle certificazioni di qualità e di responsabilità sociale ed etica allegare copia delle stesse;

Relativamente all’offerta tecnica complessivamente intesa **si precisa**: la modalità formale di presentazione prevista per l’Offerta Tecnica è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto si precisa che: l’eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica come sopra perimetrata non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporta la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti.

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo alcuna valutazione, comporterà l’esclusione dell’offerta, mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l’integrazione della documentazione (c.d. soccorso procedimentale o istruttorio in senso stretto di cui all’art, 101 c. 3 del codice.

L’Offerta tecnica non può:

- a) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’**Offerta Economica** o comunque pregiudicarne la segretezza.
- b) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta tecnica**. Si precisa, in sintesi, che le migliori offerte non daranno luogo ad alcun riconoscimento economico a favore dell’impresa appaltatrice.
- c) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Al concorrente che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta.

18. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione che segue.

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione **l’offerta economica generata automaticamente dal Sistema** e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposta/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate.

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

Essa deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

✓ **il ribasso percentuale**, rispetto all’importo posto a base di gara previsto per il singolo pasto pari ad € 5,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di Legge.

✓ **la stima dei costi della manodopera.** Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento. **Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante non si procederà ad alcuna verifica di congruità.** La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore. Invero, ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che l’indicazione di un diverso importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

ATTENZIONE: ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi della manodopera comporta l’esclusione dalla gara.

✓ **gli oneri aziendali** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell’offerente poiché sono costi d’esercizio d’impresa.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	MAX 90
2	Offerta economica	MAX 10
	TOTALE	MAX 100

20. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

n.	Criteria di valutazione	Sub. Criterio	Punti max	Punti T max	Punti D Max
1	QUALITA’ DELLE DERRATE Percentuale di utilizzo di alimenti biologici in misura superiore alle percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto previste dall’allegato 1 “Percentuali minime, requisiti e specifiche tecniche della mensa scolastica biologica” al Decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017	Frutta, ortaggi, legumi, cereali, prodotti da forno (escluso il pane), pasta, riso, farine, olio extra vergine di oliva, pelati, polpa, passata di pomodoro (min 70%):	15	0	
		Dal 71% all’80%		1	
		Dall’81% al 90%		3	
		Oltre il 90%		5	
		Carne Bovina (min 50%):		0	
		Dal 51% al 70%		1	
		Dal 71% al 90%		3	
		Oltre il 90%		5	
		Carne avicola, suina e ovina, salumi, prodotti lattiero caseari (min 30%):		0	
		Dal 31% al 60%		1	
		Dal 61% all’80%		3	
		Oltre l’80%		5	
		2		ORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO	Strategia per la valutazione del gradimento delle preparazioni e l’adozione di eventuali azioni correttive <i>Criterio di valutazione</i> Validità delle strategie
Modalità di organizzazione del servizio di veicolazione e sporzionamento <i>Criterio di valutazione</i> Validità delle modalità			9		
Interventi migliorativi sulle strutture, sulle attrezzature, sui sistemi di sicurezza negli ambienti di lavoro volti ad innalzare il livello del servizio nel suo complesso <i>Criterio di valutazione</i>			9		
Acquisizione e trasferimento di proprietà al Comune delle relative licenze d’uso, di un sistema informatico per la rilevazione giornaliera delle presenze, la prenotazione giornaliera dei pasti, il pagamento delle rette.	10				
Impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166. <i>Criterio di valutazione</i> Reale Attuabilità del piano presentato			9		

		<p>Metodologie di riduzione degli sprechi nel processo produttivo dei pasti, nonché all'ottimizzazione della raccolta differenziata</p> <p><u>Criterio di valutazione</u> Validità delle metodologie</p>			9
3	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	<p>Piano di comunicazione destinato alle famiglie <u>Criterio di valutazione</u> Validità del piano di informazione in ragione degli strumenti utilizzati, della chiarezza, originalità, completezza e ampiezza del bacino coinvolto,</p>	10		5
		<p>Piano di educazione alimentare per i bambini <u>Criterio di valutazione</u> Validità delle misure di educazione alimentare proposte. L'educazione alimentare dovrà essere finalizzata a contrastare l'alimentazione selettiva aiutando i bambini a mangiare anche gli alimenti per loro, spesso, difficili come legumi, verdure e pesce</p>			5
4	CERTIFICAZIONI Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PT max per il possesso della certificazione specifica \times % di esecuzione del Servizio]	<p>Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2008 (o equivalente)</p>	10		4
		<p>Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001_2015 Sistema di gestione ambientale</p>			2
		<p>Possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2018 Sistema di gestione per la sicurezza ambientale</p>			2
		<p>Possesso della certificazione OHSAS 45001:2018 Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro</p>			2

21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna **“Punti D Max”** *“criteri discrezionali”* della tabella, è attribuito un coefficiente da parte della commissione, sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario come appresso

specificato:

- per ciascuno degli elementi qualitativi a cui assegnare un punteggio discrezionale, si procederà secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	Trattazione dettagliata ed estensiva. Supera le aspettative espresse nel CSA grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.
Ottimo	Sino a 0,8	Trattazione analitica rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti, completa e con ottima rispondenza alle aspettative. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel CSA, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	Trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	Sino a 0,4	Trattazione appena esauriente. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili, ma sufficientemente alle aspettative.
Modesto	Sino a 0,2	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.
Assente o Irrilevante	0,0	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative.

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" "criteri tabellari" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto nella Tabella.

22. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

Dove

$$C_i = A_i / A_{max}$$

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

23. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

I riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Si precisa che ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica

24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno _____ ore 15.00 per l'acquisizione delle offerte.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

In applicazione dell'art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell'applicazione della c.d. "inversione procedimentale".

Si specifica, come previsto dalla circolare MEF n. 13 del 28.03.2024 che, in sede di istruttoria, la verifica relativa alla titolarità effettiva dei soggetti partecipanti alla procedura di appalto e alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, sarà effettuata solo sul soggetto che risulti aggiudicatario ovvero, qualora il controllo dell'idoneità dia esito negativo, sugli operatori economici che seguono in base all'ordine di posizionamento nella graduatoria provvisoria.

La stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione viene effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

25. APERTURA E VERIFICA DEI PLICHI PERVENUTI

Si rende noto che il RUP procederà, il **giorno** _____, alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini.

Successivamente, provvederà alla trasmissione dell'elenco ai commissari individuati, per accertare possibili cause di incompatibilità prima della nomina formale della Commissione giudicatrice.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata con determinazione del RUP, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice,

ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gare e contratti nell'ambito della procedura di riferimento.

27. APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione di gara procede all'apertura delle offerte presentate in seduta pubblica. La commissione, successivamente in seduta riservata, procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione di gara procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 23.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
 - b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- e li comunica ai partecipanti in seduta pubblica.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità secondo le prescrizioni ivi contenute.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

IL RUP richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzate dalla Legge;
- in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente

A tal fine, assegna un **termine non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'/gli offerente/i e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

30. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora l'attribuzione del punteggio all'offerta economica non comporti alcuna valutazione di tipo discrezionale ma sia stata eseguita automaticamente dalla Piattaforma di Negoziazione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara e quali obblighi contrattuali dell'aggiudicatario (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023. L'esclusione dell'operatore economico per gravi violazioni in materia fiscale definitivamente e non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice) avverrà secondo quanto disposto dall'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di

quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 8;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 8 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica della proposta di aggiudicazione, del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. A decorrere dall'aggiudicazione, la SA procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche

condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo la modalità prescritte all'art. 18, comma 1 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati con l'indicazione del servizio alla

quale sono dedicati;

- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. CLAUSOLA SOCIALE

Vedasi precedente paragrafo 8.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune Committente aggiornato con deliberazione 4/2014, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune committente: <https://luzzi.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del *General Data Protection Regulation* (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del

D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di LUZZI, con sede in Luzzi in con sede in Via San Giuseppe - 87040 Luzzi(CS) - luzzi@comune.luzzi.cs.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Avv. Paratico Guido via San Martino 8B 40049 Volta Mantovana (MN).

La casella di posta elettronica, cui è possibile indirizzare questioni relative al trattamento di dati è: protocollo@pec.comunediluzzi.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la stipula e l'esecuzione di contratti di appalto. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 36/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

Al concorrente interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all'indirizzo email sopra indicato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione

dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare alla gara.

36. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

IL RUP